Sentenza n. 257 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza pubblica del 13 giugno 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32012** del registro di Segreteria promosso da **S. F. omissis**, rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Rela (C.F.: RLELRT67P03F052K - P.E.C. alberto.rela@ordineavvocativicenza.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Schio (VI), Piazza Alvise Conte n. 7/A;

RICORRENTE

avverso

INPS *(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587)*, con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U, PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del

notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 13 giugno 2025, l'avv. Alberto Rela per il ricorrente, e l'avv. Angelo Guadagnino e il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1.Il ricorrente premette di essere titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità a decorrere dal 31/12/2009, iscrizione n. 62630526 liquidata dall'INPS quale ex dipendente dell'ULSS 12 "Veneziana", avendo successivamente al pensionamento ripreso servizio presso altra ULSS Veneta (Azienda ULSS 14 "Chioggia") dal 11/05/2010 al 31/03/2013. In particolare, cessava dal servizio presso ULSS di Venezia il 30/12/2009 per superati limiti di età, con la qualifica di dirigente amministrativo incarico di direzione struttura complessa -A- Contabilità Bilancio e Patrimonio, con decorrenza della pensione dal 31/12/2009 (all. 3 – determinazione pensione). Nel mese di dicembre 2015, ULSS 14 Chioggia inviava a INPS un modello PA04 (all. 4) ai fini della corresponsione della quota aggiuntiva di pensione a favore di S. F. per un periodo di servizio con reiscrizione CPDEL dal 11/5/2010 al 31/03/2013, in qualità di "Dirigente Amministrativo: Progetto U.O. Contabilità e Bilancio" (determinazione n.172 del 7/5/2010 ULSS 14 Chioggia).

L'INPS non ha provveduto alla riliquidazione della pensione, nonostante il ricorrente abbia sollecitato l'Istituto. In particolare, il ricorrente, oltre ad essersi recato

personalmente agli sportelli dell'INPS nel corso degli anni 2018 e 2019, si è anche rivolto al Patronato INAS CISL di Venezia, il quale ha a sua volta inviato solleciti via PEC (pec del 14/4/2021, pec del 5/5/2021, pec del 9/6/2021, pec del 9/7/2021, pec del 18/10/2021, pec del 12/01/2022 – cfr. doc. all. n. 7) ed ha anche richiesto formalmente informazioni sullo stato della pratica (l'ultima istanza protocollata risale al 21/03/2022 – doc. all. n. 8, ricorso). Non riuscendo ad ottenere il ricalcolo della pensione, il ricorrente ha ulteriormente sollecitato l'Istituto Previdenziale inviando via PEC il 23 maggio 2023, tramite proprio legale di fiducia, una formale diffida (cfr. doc. all. n. 9). Nuovo sollecito è stato inviato dal legale, sempre via PEC, il 24 luglio 2023 (cfr. doc. all. n. 10). L'INPS non ha risposto né alla diffida né al successivo sollecito.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente chiede: accertato e dichiarato il proprio diritto alla liquidazione della quota aggiuntiva di pensione, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 610/52 ed in riferimento al servizio prestato per l'ULSS 14 "Chioggia" dal 11/05/2010 al 31/03/2013, condannarsi l'INPS alla liquidazione del medesimo trattamento previdenziale in suo favore, dalla decorrenza di legge ed al pagamento di tutti gli arretrati spettanti dalla medesima decorrenza del trattamento previdenziale riconosciuto, maggiorati di interessi legali e/o rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo e fino al pagamento effettivo.

2. Con **memoria depositata in data 5 novembre 2024**, l'INPS ha in via preliminare eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato, avendo individuato il *dies a quo* nella nota del 18.12.2025 (doc. all. n. 6), con cui l'Azienda ULSS n. 14 " Chioggia "ha trasmesso alla sede Inps di Venezia (gestione Dipendenti Pubblici) il modello " PA 04" relativo al servizio prestato dal 11/07/2010 al 31/03/2013, ai fini della liquidazione in favore del ricorrente della quota aggiuntiva di pensione prevista dall' art. 26 della legge n. 610/1952. Secondo l'INPS, il primo

atto interruttivo della prescrizione sarebbe costituto dalla diffida, a firma del legale del ricorrente in data 23 maggio 2023. Al contrario non potrebbe essere attribuita alcuna efficacia interruttiva della prescrizione ai documenti sub n. 7) fasc. ricorrente che riguarderebbero ricevute di consegna e di accettazione di pec, nessuna delle quali, tuttavia, contiene l'atto che si assume essere inviato. In ogni caso, la prima di queste ricevute reca la data del 14/04/2021, allorquando cioè sarebbe già maturata la prescrizione quinquennale decorrente dalla nota del 18.12.2015. Parimenti non potrebbe essere attribuita alcuna efficacia interruttiva della prescrizione alla nota inviata mercoledì 12 gennaio 2022, ore 10,49 dalla pec del Patronato Ina in quanto: - non vi è prova dell'avvenuta consegna e ricezione della stessa da parte della sede provinciale Inps di Venezia; - in ogni caso la prescrizione quinquennale sarebbe già maturata. Nel merito e in via subordinata, il patrocinio dell'INPS ha contestato la fondatezza del ricorso poiché, come precisato nella circolare INPS n. 58 del 2016 – punto 5 "*…nel caso in cui un pensionato, il cui trattamento è a carico della CPDEL, CPI e CPS, viene assunto dallo stesso o da un altro datore di lavoro, con iscrizione o reiscrizione in una delle sopracitate casse pensioni, può chiedere, al termine dell'attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, a condizione che il nuovo servizio sia durato almeno un anno e che lo stesso non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro. In tale caso e ferma restando la definitiva cessazione dal servizio, la quota aggiuntiva sarà liquidata secondo le disposizioni previste dall'art. 26 della legge n. 610/1952 e s.m.i.*" A sua volta l'art. 4 della legge n. 758 del 1965 individua una serie di fattispecie, tutte riconducibili alla casistica dei rapporti derivati secondo cui il cumulo dei trattamenti (pensione/reddito) non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce "derivazione, continuazione o rinnovo" di quello precedente che ha dato luogo alla

pensione. Secondo l'INPS, la fattispecie in esame ricadrebbe nell'ipotesi delineata nella lettera f) del cit. art 4 attesa la sostanziale identità dei due servizi, quello reso presso la ULSS 12 Veneziana che ha dato luogo a pensione e quello conferito dalla ULSS 14 di Chioggia ex art. 15-*octies* del d.lgs. n. 502/1992 nell'ottica del processo "*di collaborazione strategica tra la ULSS 14 di Chioggia e la ULSS 12 Veneziana, da attuarsi attraverso l'utilizzo di istituti e strumenti consentiti dalle vigenti norme di legge e contrattuali e da concretizzarsi attraverso protocolli operativi, tesi a razionalizzare l'uso delle risorse*.. omissis…", in un contesto di modello organizzativo per Area Vasta tra aziende sanitarie regionali.

Alla luce di quanto sopra esposto, sono state rassegnate le seguenti conclusioni: 1. in via preliminare dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale il diritto invocato da parte ricorrente; 2. in via subordinata respingersi il ricorso e le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate; 3. condannarsi parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, oltre gli accessori di legge.

3. In esito all'udienza pubblica del **19 novembre 2024**, con Ordinanza n. 35/2024 questo Giudice, rilevato che non risultava acquisito il fascicolo amministrativo completo relativo alla posizione pensionistica del ricorrente (essendo stati allegati alla memoria dell'INPS soltanto alcuni documenti), accoglieva l'istanza di rinvio dell'udienza della difesa del ricorrente, al fine di acquisire il predetto fascicolo, con concessione di termini per la replica all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'Istituto previdenziale.

4. In data **26 febbraio 2025**, in ottemperanza alla cit. Ordinanza, il ricorrente ha depositato note autorizzate, con le quali ha replicato all'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS nella memoria di costituzione. In particolare, è stato osservato che il diritto fatto valere concerne la corretta liquidazione della pensione e, in quanto

tale, è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 1092/1973. È stato comunque evidenziato che eventuali rate pregresse, soggette a prescrizione quinquennale ex art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 (come modificato dalla legge n. 428/1985), risultano oggetto di atti interruttivi da parte del ricorrente. In proposito, sono stati allegati: copia della mail inviata il 16 gennaio 2018 alla sede INPS di Venezia, con la quale l'interessato sollecitava l'evasione della pratica, riferendo altresì di essersi recato più volte presso lo sportello; copia della lettera del 29 gennaio 2019 inviata alla medesima sede INPS e relativa ricevuta di protocollo; stampa del report dell'appuntamento richiesto dal ricorrente per il 23 dicembre 2019; copia della diffida inviata nel maggio 2023 e del successivo sollecito del luglio 2023 (già allegati al ricorso). Il ricorrente ha quindi dedotto che, alla data del deposito del ricorso (14 maggio 2024), il termine di prescrizione non era decorso, insistendo per il rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dell'Istituto.

5. Con nota del **3 marzo 2025**, la difesa dell'INPS ha replicato alle deduzioni del ricorrente in ordine all'eccezione di prescrizione, contestando l'idoneità interruttiva degli atti allegati a sostegno dell'infondatezza dell'eccezione stessa. In particolare, l'Istituto ha osservato che: la mail del 16 gennaio 2018 (doc. 11), contenente un sollecito all'evasione di una nota dell'ASL di Chioggia del 18 dicembre 2015, non costituisce diffida ad adempiere né esprime una chiara volontà interruttiva della prescrizione; la richiesta di appuntamento del 29 gennaio 2019 (doc. 12) ha natura meramente interlocutoria e informativa, priva di efficacia interruttiva; il report relativo all'appuntamento del 23 dicembre 2019 (doc. 13) si limita a registrare la data e l'oggetto dell'incontro, senza integrare alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione. Secondo l'INPS, solo la diffida dell'avv. Rela del 23 maggio 2023 può assumere rilievo interruttivo, con la conseguenza che, alla data del deposito del

ricorso (14 maggio 2024), la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici risulterebbe già maturata. L'Istituto ha infine precisato che l'eccezione di prescrizione formulata nella memoria difensiva riguarda esclusivamente i ratei arretrati e non il diritto al trattamento pensionistico in sé, e ha concluso per la dichiarazione di estinzione del diritto azionato per intervenuta prescrizione quinquennale, o in subordine per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

6. Con note depositate in data 12 marzo 2025, il ricorrente ha ulteriormente replicato alle deduzioni dell'INPS, ribadendo che gli atti trasmessi all'Istituto (doc. nn. 11 e 12) contengono inequivocabili manifestazioni di volontà dirette a ottenere la liquidazione della quota aggiuntiva di pensione, costituendo quindi atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., secondo quanto affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 18 agosto 2022, n. 24913; Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15766). Il ricorrente ha inoltre allegato ulteriori documenti (doc. nn. 14 e 15), costituiti dalle risposte fornite dall'INPS a due solleciti inviati dal Patronato INAS–CISL di Venezia in data 21 marzo e 19 luglio 2022, che sono stati qualificati come riconoscimenti di debito idonei a interrompere il decorso della prescrizione. È stata infine formulata istanza di esibizione del fascicolo amministrativo relativo alla pratica di liquidazione in esame, ritenuto rilevante per documentare ulteriori solleciti effettuati dal ricorrente e dal patronato anche mediante posta elettronica ordinaria e certificata.

7. All'udienza del **13 giugno 2025**, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.Il ricorrente ha domandato il riconoscimento della parte aggiuntiva di pensione, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 610/1952, in relazione al servizio prestato presso l'ULSS 14 "Chioggia" nel periodo compreso tra l'11 maggio 2010 e il 31 marzo 2013.

Il cit. art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, dispone che, nel caso di iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso, ovvero continui o riprenda servizio, assistito da iscrizione o da reiscrizione agli Istituti predetti, qualora non si sia avvalso o non si avvalga della facoltà della ricongiunzione dei servizi, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di un anno compiuto, è utile ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione, pari all'importo della pensione teorica, calcolata con il sistema dei capitali accumulati, riferibile al predetto servizio.

L'INPS ha eccepito, in via preliminare nella memoria di costituzione e in sede di precisazioni delle conclusioni, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiesti dal ricorrente a titolo di quota aggiuntiva ex art. 26 della cit. l. n. 610/1952, sostenendo che non sarebbero stati compiuti atti interruttivi efficaci prima della diffida formale del maggio 2023. Tale eccezione è infondata e va respinta.

Secondo la normativa vigente, avvalorata da consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si estingue per prescrizione (art. 5 D.P.R. n. 1092/1973), mentre restano soggetti a prescrizione solo i ratei arretrati, per i quali si applica il termine quinquennale (art. 2 R.D.L. n. 295/1939, come modificato dalla legge n. 428/1985). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che l'atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, c. 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una formale

intimazione o richiesta, essendo sufficiente qualsiasi dichiarazione che, esplicitamente o implicitamente, manifesti la volontà di esercitare il diritto (Cass. civ., sez. II, 18 agosto 2022, n. 24913; Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15766).

Nel caso in esame, sin dal 18 dicembre 2015, sia l'Istituto previdenziale sia il ricorrente erano stati informati dalla ULSS competente dei periodi contributivi ulteriormente maturati dal pensionato, ai fini del diritto al conseguimento della quota aggiuntiva della pensione, decorrente, ai sensi del citato art. 26, dalla cessazione del servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione.

Ciò posto, le comunicazioni trasmesse dal ricorrente all'INPS tra il 2018 e il 2019 (mail del 16.1.2018, lettera del 29.1.2019 protocollata dall'INPS in pari data, report dell'appuntamento del 23.12.2019), nonché i successivi solleciti del patronato INAS–CISL del 2022, costituiscono manifestazioni inequivoche della volontà dell'interessato di ottenere la definizione della pratica e la liquidazione della quota pensionistica aggiuntiva. Tali comunicazioni, indirizzate alla sede INPS competente, si riferiscono esplicitamente alla medesima questione oggetto del presente giudizio.

Non può pertanto ritenersi fondato l'assunto difensivo dell'Istituto, secondo cui tali atti non esprimerebbero una chiara volontà interruttiva della prescrizione e avrebbero natura meramente interlocutoria e informativa, priva di efficacia interruttiva: al contrario, il contenuto di tali atti evidenzia chiaramente la consapevolezza del diritto vantato e l'esplicita richiesta volta al relativo soddisfacimento. A conferma della volontà del ricorrente di esercitare il diritto azionato e della conoscenza, da parte dell'Istituto, della relativa pretesa, assumono particolare rilevanza la lettera del ricorrente in data 29 gennaio 2019 (protocollata dall'INPS in pari data), il report dell'appuntamento in data 23 dicembre 2019 con l'Istituto previdenziale, avente ad oggetto il pagamento della quota aggiuntiva,

nonché le risposte rese dall'INPS ai solleciti inviati dal patronato INAS–CISL in data 21 marzo e 19 luglio 2022. Tali ultimi riscontri non solo attestano l'avvenuta presa d'atto da parte dell'Amministrazione delle istanze proposte, ma documentano altresì la prosecuzione dell'istruttoria interna, confermando l'esistenza di un procedimento amministrativo in corso. In particolare, la mancata adozione, da parte dell'Istituto, di un espresso provvedimento di rigetto – nonostante i plurimi solleciti ricevuti – ha legittimamente indotto il ricorrente a confidare nella successiva definizione della pratica in sede amministrativa. Tale affidamento risulta ulteriormente corroborato dal contenuto della comunicazione dell'INPS in data 19 luglio 2022, nella quale si dava atto dell'impossibilità di indicare una tempistica per l'evasione della domanda, in ragione dell'impegno del Reparto in attività qualificate come improrogabili.

È, inoltre, circostanza significativa che l'amministrazione resistente, neppure in esito all'ordinanza istruttoria emessa da questo Giudice, abbia eccepito l'insussistenza delle interlocuzioni documentate dal ricorrente, limitandosi a contestarne l'efficacia interruttiva ai fini della prescrizione. Ciò rileva anche sotto il profilo dell'onere probatorio, che – in base ai principi generali – grava sull'Amministrazione resistente, tenuta a dimostrare l'insussistenza del diritto azionato ovvero la presenza di ragioni ostative al suo riconoscimento.

Alla luce delle circostanze sopra esposte, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS va respinta. La documentazione in atti dimostra, infatti, che il termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 18 dicembre 2015, data in cui, con la trasmissione al ricorrente del modello P04 attestante i periodi contributivi ulteriori maturati, l'interessato è stato messo in grado di far valete la propria pretesa, ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Tale termine è stato poi validamente interrotto in più occasioni, come risulta, tra l'altro, dalla lettera del 29 gennaio 2019, protocollata

dall'Istituto in pari data, dal report dell'appuntamento del 23 dicembre 2019, nonché dalle ulteriori menzionate interlocuzioni. Ne consegue che la prescrizione del diritto a percepire i ratei richiesti - relativi alla quota aggiuntiva del trattamento pensionistico, ai sensi del citato art. 26 - non risultava maturata né alla data della formale diffida (23 maggio 2023), né a quella di proposizione del presente ricorso (14 maggio 2024).

2. Nel merito, la pretesa azionata dal ricorrente risulta fondata e il ricorso va accolto.

Il rapporto di lavoro con l'Azienda ULSS 12 Veneziana, di natura dirigenziale e a tempo indeterminato, si è concluso con decorrenza dal 31 dicembre 2009, per raggiunti limiti di età, in esito alla cessazione dell'incarico di Direttore della Struttura complessa "Contabilità, Bilancio e Patrimonio". Successivamente, il ricorrente ha instaurato un nuovo rapporto di lavoro con l'Azienda ULSS 14 di Chioggia, sulla base di incarichi a tempo determinato, privi di continuità giuridica e funzionale rispetto al pregresso impiego. Il primo incarico, conferito con deliberazione n. 172 del 7 maggio 2010 (nel periodo dall'11 maggio 2010 al 10 maggio 2011), aveva ad oggetto l'attuazione del progetto "U.O. Contabilità e Bilancio e l'accentramento in un'ottica di Area Vasta delle attività connesse. Con deliberazione n. 123 dell'8 aprile 2011, l'incarico è stato rinnovato per il periodo dall'11 maggio al 31 dicembre 2011, al fine di proseguire il progetto di accentramento interaziendale delle funzioni contabili. Con deliberazione n. 472 del 21 novembre 2011, è stata disposta un'ulteriore proroga (per il periodo 1.1.2012-31.12.2012) finalizzata alla continuazione e al completamente delle attività progettuali dell'U.O. Contabilità e Bilancio, in attuazione della legge regionale del Veneto n. 22/2008, che aveva ridefinito gli ambiti territoriali e organizzativi dell'Azienda ULSS 14. Infine, con deliberazione n. 130 del 26 febbraio 2013, è stata autorizzata l'ultima proroga di tre mesi (decorrenti dal primo gennaio

2013), al fine di assicurare la prosecuzione di attività improcrastinabili, quali la rendicontazione finale e la predisposizione del bilancio preventivo, nonché la formazione del dirigente assegnato in comando, con l'obiettivo di garantire la trasmissione delle competenze e il consolidamento del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, nella n fase di transizione destinata a concludersi con l'istituzione dell'ULSS 3 Serenissima.

Dalla documentazione acquisita risulta che il conferimento degli incarichi, cui seguiva la stipulazione di appositi contratti (cfr. all. 2. 3, 4, 5 al ricorso), rientrava nel progetto "Contabilità e Bilancio – Area Vasta", in attuazione delle direttive regionali volte alla razionalizzazione gestionale e contabile. In particolare, la Regione Veneto, con deliberazione n. 217 del 14 maggio 2007 e DGRV n. 2846/2006, aveva promosso un percorso di cooperazione interaziendale finalizzato all'integrazione dei processi tecnico-amministrativi tra le aziende sanitarie. Tale cooperazione era stata formalizzata con deliberazione n. 148 del 12 febbraio 2008, che aveva dato avvio a una collaborazione strategica tra l'ULSS 14 di Chioggia e l'ULSS 12 Veneziana, da attuarsi tramite strumenti normativi e contrattuali, nonché mediante protocolli operativi orientati alla razionalizzazione delle risorse e alla regolazione delle spese comuni. Il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente definito dalla L.R. n. 22/2008 e dalla DGRV n. 3692/2009, che hanno ridisegnato l'assetto territoriale e organizzativo delle aziende sanitarie venete, imponendo un processo di profonda riorganizzazione. Gli incarichi attribuiti al ricorrente a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15-octies del d.lgs. n. 502/1992, erano quindi strettamente connessi alla gestione interaziendale dei processi contabili (quali la liquidazione automatica delle fatture, l'emissione degli ordinativi e il recupero crediti), al supporto alla riorganizzazione della rete ospedaliera e alla continuità operativa dell'Unità

Contabilità e Bilancio, in una fase caratterizzata da vacanza prolungata della dirigenza e da esigenze di transizione strutturale. La scelta del ricorrente, motivata dalla sua esperienza specifica nel settore, è stata oggetto di autorizzazione regionale, previa verifica della sostenibilità economica e della coerenza con la normativa vigente, che consentiva l'utilizzo di soluzioni flessibili e temporanee per far fronte a esigenze straordinarie. L'attività svolta dal ricorrente era pertanto legata al raggiungimento di obiettivi progettuali definiti *ex ante*, mediante la definizione preventiva di compiti e responsabilità, a conferma dell'assetto contrattuale tipico degli incarichi a tempo determinato.

Appare quindi evidente che i rapporti lavorativi intercorsi con l'Azienda ULSS 14 di Chioggia non costituiscono prosecuzione, rinnovo o derivazione del pregresso impiego presso l'ULSS 12 Veneziana: essi si collocano in un diverso contesto giuridico e temporale; sono stati formalizzati da un'amministrazione diversa mediante distinti contratti; sono riferiti a progetti rispondenti a esigenze contingenti. Le relative prestazioni sono state assistite da una nuova iscrizione previdenziale e sono state soggette a regimi contrattuali autonomi rispetto a quelli del rapporto cessato. Tali elementi, valutati nel loro complesso, escludono che possa configurarsi una prosecuzione o una derivazione, anche solo sostanziale, del rapporto lavorativo con la ULSS 12 cessato nel 2009: non vi è identità tra le amministrazioni conferenti l'incarico, non sussiste continuità temporale o funzionale, né alcun collegamento contrattuale o normativo tra il servizio cessato e i nuovi incarichi, conferiti *ex novo* ai sensi dell'art. 15-octies del d.lgs. n. 502/1992.

Alla luce di tali considerazioni, non può essere condivisa la tesi dell'INPS secondo cui la fattispecie rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 4, lett. f), del D.P.R. n.

758/1965, sul presupposto che il nuovo incarico costituirebbe, in sostanza, una prosecuzione del rapporto cessato.

Il rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente con la ULSS 14 soddisfa quindi pienamente le condizioni previste dall'art. 26, c. 1, della legge n. 610/1952 ed è da considerarsi idoneo ai fini del riconoscimento della quota aggiuntiva richiesta. Risulta, inoltre, dagli atti di causa – e non è stato contestato dall'amministrazione resistente – che il ricorrente ha prestato servizio per un periodo superiore a un anno, dall'11 maggio 2010 al 31 marzo 2013, senza avvalersi della facoltà di ricongiunzione contributiva. Tale servizio è stato altresì coperto da regolare iscrizione e contribuzione previdenziale, come attestato dal modello PA04 trasmesso dalla ULSS all'INPS in data 18 dicembre 2015.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto alla liquidazione della quota aggiuntiva di pensione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 610/1952, in relazione al servizio prestato presso l'ULSS 14 "Chioggia" nel periodo compreso tra l'11 maggio 2010 e il 31 marzo 2013. L'INPS è conseguentemente tenuto a procedere alla liquidazione della suddetta quota aggiuntiva, con decorrenza dalla data di cessazione del servizio presso la ULSS 14, intervenuta il 31 marzo 2013 (ai sensi del citato art. 26), nonché al pagamento degli arretrati maturati a partire da tale data. Su tali arretrati spettano, a decorrere da ciascun rateo e sino all'integrale soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., da calcolarsi secondo il criterio del cumulo parziale (maggior importo tra interessi e rivalutazione), in conformità all'orientamento consolidato delle Sezioni Riunite, espresso con la sentenza n. 10/QM/2002 del 18 ottobre 2002, che qui si intende integralmente richiamata.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016).

Quanto alle spese di lite, l'assoluta novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, c. 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 02/07/2025

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

F.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente